

proposta di legge n. 37

a iniziativa del Consigliere LATINI

presentata in data 10 agosto 2010

NORME IN MATERIA DI RISORSE IDRICHE

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge modifica l'assetto organizzativo del servizio idrico integrato delineato dalla legge regionale 18/1998.

La necessità di rivedere tale assetto deriva dalla nuova disciplina statale dettata dalle leggi 191/2009 e 42/2010, che prevedono rispettivamente la soppressione delle Autorità di ambito territoriale, di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 152/2006, e dei consorzi di funzioni tra enti locali.

La normativa sopra richiamata stabilisce inoltre che a decorrere dal 2011 ogni atto compiuto dalle Autorità di ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro la medesima data le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

Tali disposizioni, introdotte dal Parlamento fra le misure finalizzate al contenimento delle spese negli enti locali, in buona sostanza, sopprimono un soggetto giuridico dotato di personalità giuridica (l'Autorità di ambito) che opera in ambito territoriale ottimale, delimitato con legge regionale, cui gli enti locali partecipano obbligatoriamente e a cui è trasferito l'esercizio delle competenze in materia di risorse idriche e gestione dei rifiuti.

E' evidente che la ratio delle disposizioni statali sopra evidenziate sia quella di razionalizzare e semplificare il sistema, eliminando tutti gli enti intermedi tra Regioni, Province e Comuni.

Nella predisposizione della proposta di legge, pur mantenendo l'abrogazione della l.r. 18/1998, si è scelto di mantenere, nella sostanza, le disposizioni fondamentali contenute nella legge regionale, riformulando, per le ragioni sopra indicate, solo le parti attinenti all'organizzazione territoriale del settore.

Di seguito si indicano nel dettaglio le disposizioni contenute nella proposta.

L'articolo 1 unifica, riformulandoli, gli articoli 1 e 2 della l.r. 18/1998.

L'articolo 2 individua le funzioni della Regione stabilendo in particolare le competenze dell'Assemblea e della Giunta.

L'articolo 3 stabilisce l'organizzazione territoriale del servizio idrico integrato, prevedendo la delimitazione di ambiti territoriali coincidenti con il territorio di ciascuna provincia e la partecipazione obbligatoria di Comuni e Province alla forma associativa della convenzione prevista dall'articolo 30 del testo unico 267 del 2000. La convenzione determina in particolare:

a) le quote di partecipazione degli enti locali;

b) gli atti per i quali è richiesto l'assenso della maggioranza qualificata degli enti partecipanti;

c) l'obbligo per gli enti partecipanti alla convenzione di assicurare le informazioni relative alla propria attività agli utenti, nonché le forme e le modalità di partecipazione e di consultazione degli stessi;

d) i rapporti finanziari tra gli enti ed i relativi oneri;

e) l'istituzione di uno specifico organismo consultivo e propositivo sugli atti fondamentali inerenti la gestione del servizio. In tale organismo è garantita una adeguata rappresentanza degli enti locali, in particolare di quelli di minore dimensione demografica e di quelli montani, delle associazioni di tutela degli utenti e dell'ambiente e dei lavoratori del soggetto gestore del servizio idrico integrato.

La convenzione può prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano, oltre che con il personale dei soppressi consorzi, con personale distaccato dagli enti partecipanti.

Le funzioni affidate agli enti locali, che le esercitano nell'ambito della convenzione, sono le seguenti:

a) approvazione, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 del piano di ambito;

b) conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000;

c) approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare, sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 151, comma 2, del d.lgs. 152/2006;

d) affidamento della gestione del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente;

e) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico finanziario, sulla base di una specifica attività di controllo sulla gestione e sulla qualità del servizio;

f) determinazione, modulazione e aggiornamento della tariffe, assicurando specifiche agevolazioni per le zone montane in rapporto alle fasce altimetriche e alla marginalità socio-economica, oltre a quelle previsti dall'articolo 154, comma 6, del d.lgs. 152/2006;

g) approvazione della carta dei servizi;

h) promozione e coordinamento degli interventi di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idropotabile, dell'adduzione, della potabilizzazione e della distribuzione delle

acque, al fine di garantire la quantità e la qualità della risorsa idrica necessaria per gli usi umani.

Gli articoli 4, 5 e 6 riproducono con modifiche ed integrazioni, rispettivamente gli articoli 12, 7 e 8 e 17 della l.r. 18/1998.

L'articolo 7 affida alla Giunta regionale il compito di stabilire, sulla base delle componenti di costo per la determinazione della tariffa definite

dal Ministero dell'ambiente, il metodo per definire la tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato, previo parere della Commissione assembleare competente e sentite le organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio regionale.

L'articolo 8 contiene la disposizione transitoria.

L'articolo 9 reca la norma abrogatrice.

Art. 1*(Oggetto e finalità)*

1. La Regione, in attuazione della normativa statale, tutela la risorsa acqua come bene primario, pubblico e indispensabile, attraverso una razionalizzazione ed una gestione che ne consenta il godimento da parte di tutti, salvaguardando i diritti e le aspettative delle future generazioni.

2. La Regione individua gli strumenti attraverso i quali garantire la soddisfazione del fabbisogno idrico nel rispetto del principio di solidarietà e promuove la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche mediante:

- a) la loro utilizzazione secondo criteri di razionalità, per favorirne il risparmio, il rinnovo e l'uso plurimo, con priorità per quello potabile, e per preservare l'equilibrio dei bacini idrogeologici e per assicurare che anche in futuro si possa disporre di un patrimonio ambientale integro;
- b) l'organizzazione nel territorio regionale del servizio idrico integrato, articolato in Ambiti territoriali ottimali, al fine di garantire la sua gestione secondo i criteri di efficienza, di efficacia e di economicità.

Art. 2*(Funzioni della Regione)*

1. La Regione esercita funzioni di pianificazione, di programmazione, di indirizzo e di controllo attraverso:

- a) la delimitazione degli Ambiti territoriali ottimali (ATO), di cui all'articolo 147 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), per l'organizzazione e la gestione del servizio idrico integrato;
- b) la disciplina delle forme e dei modi di cooperazione fra gli enti locali ricompresi in ciascun ATO;
- c) la disciplina delle procedure per l'organizzazione del servizio idrico integrato.

2. L'Assemblea legislativa regionale, su proposta della Giunta, provvede all'approvazione anche per stralci funzionali del piano regolatore degli acquedotti su scala di bacino e della programmazione degli interventi attuativi.

3. La Giunta regionale:

- a) valuta la compatibilità del piano d'ambito di cui all'articolo 149 del d.lgs. 152/2006, con gli obiettivi e le priorità stabiliti dalla Regione;
- b) verifica lo stato di attuazione dei piani di ambito e il livello qualitativo dei servizi assicurati agli utenti dai soggetti gestori;
- c) valuta le prestazioni dei gestori nei vari ATO sotto il profilo dei livelli qualitativi e quantitativi

- dei servizi, del costo degli stessi e delle spese di investimento;
- d) determina le priorità di intervento in relazione alla disponibilità di contributi e di investimenti regionali, statali e dell'Unione europea.

4. Ai fini dell'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la Giunta regionale:

- a) fissa gli standard comuni a tutte le Autorità di ambito per l'esercizio del controllo sull'attività del soggetto gestore dei servizi idrici integrati;
- b) svolge le attività ispettive e di verifica eventualmente richieste dagli organismi statali o comunitari competenti.

5. Per permettere lo svolgimento delle attività di programmazione, di indirizzo o di controllo, gli enti locali forniscono alla Giunta regionale i dati necessari o comunque da questa richiesti in raccordo con il sistema informativo ambientale della Regione.

Art. 3

(Organizzazione territoriale del servizio idrico integrato)

1. Gli ATO coincidono con il territorio di ciascuna provincia e assumono la seguente denominazione:

- a) ATO 1 - Pesaro e Urbino;
- b) ATO 2 - Ancona;
- c) ATO 3 - Macerata;
- d) ATO 4 - Fermo;
- e) ATO 5 - Ascoli Piceno.

2. L'Assemblea legislativa regionale, su richiesta degli enti locali interessati, può modificare le circoscrizioni e la denominazione degli ambiti territoriali ottimali con:

- a) l'unificazione di due o più ambiti contigui di cui al comma 1;
- b) il distacco di uno o più Comuni confinanti da un ambito ed aggregazione degli stessi ad altro ambito contiguo.

3. Sulle richieste di cui al comma 2 l'Assemblea legislativa regionale acquisisce il parere delle Province interessate e delibera comunque entro novanta giorni dal ricevimento delle stesse.

4. L'Assemblea legislativa regionale, su richiesta dei Comuni interessati può, inoltre, modificare le circoscrizioni degli ambiti territoriali ottimali per includervi comuni limitrofi di altre regioni o per consentire a Comuni della regione Marche di essere inseriti in ambiti contigui di altre regioni.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di organizzazione del servizio idrico integrato, i Comuni e le Province di ciascun ATO partecipano obbligatoriamente alla forma di cooperazione della convenzione ai sensi dell'articolo 30 del d.lgs. 18

agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

6. La convenzione individua le modalità di esercizio delle funzioni da parte dei soggetti partecipanti ed è stipulata sulla base di una convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale sentito il Consiglio delle autonomie locali.

7. La convenzione determina in particolare:

- a) le quote di partecipazione degli enti locali;
- b) gli atti per i quali è richiesto l'assenso della maggioranza qualificata degli enti partecipanti;
- c) l'obbligo per gli enti partecipanti alla convenzione di assicurare le informazioni relative alla propria attività agli utenti, nonché le forme e le modalità di partecipazione e di consultazione degli stessi;
- d) i rapporti finanziari tra gli enti ed i relativi oneri;
- e) l'istituzione di uno specifico organismo consultivo e propositivo sugli atti fondamentali inerenti la gestione del servizio. In tale organismo è garantita una adeguata rappresentanza degli enti locali, in particolare di quelli di minore dimensione demografica e di quelli montani, delle associazioni di tutela degli utenti e dell'ambiente e dei lavoratori del soggetto gestore del servizio idrico integrato.

8. La convenzione può prevedere la costituzione di uffici comuni, che operano, oltre che con il personale dei soppressi consorzi, con personale distaccato dagli enti partecipanti.

9. Nell'ambito della convenzione di cui al comma 5 i soggetti facenti parte della forma di cooperazione provvedono alle seguenti funzioni:

- a) approvazione, ai sensi dell'articolo 149 del d.lgs. 152/2006 del piano di ambito, costituito dalla ricognizione delle infrastrutture, dal programma degli interventi, dal modello gestionale e organizzativo e dal piano economico finanziario;
- b) conclusione di accordi di programma, ai sensi dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000, per la definizione e realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato;
- c) approvazione della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e del relativo disciplinare, sulla base della convenzione tipo approvata dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 151, comma 2, del d.lgs. 152/2006;
- d) affidamento della gestione del servizio idrico integrato secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente;
- e) aggiornamento annuale del programma degli interventi e del piano economico finanziario,

sulla base di una specifica attività di controllo sulla gestione e sulla qualità del servizio. Per un uso razionale della risorsa, sono privilegiati il risparmio idrico, il riuso e gli interventi di manutenzione delle reti esistenti;

- f) determinazione, modulazione e aggiornamento delle tariffe, assicurando specifiche agevolazioni per le zone montane in rapporto alle fasce altimetriche e alla marginalità socio-economica, oltre a quelle previste dall'articolo 154, comma 6, del d.lgs. 152/2006;
- g) approvazione della carta dei servizi;
- h) promozione e coordinamento degli interventi di emergenza nel settore dell'approvvigionamento idropotabile, dell'adduzione, della potabilizzazione e della distribuzione delle acque, al fine di garantire la quantità e la qualità della risorsa idrica necessaria per gli usi umani.

10. L'attività di controllo sulla gestione del servizio idrico integrato ha per oggetto la verifica del raggiungimento degli standard economici, qualitativi e tariffari fissati negli atti di concessione e nella convenzione con i soggetti gestori. La verifica comprende la puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico e finanziario ed il rispetto dei diritti dell'utenza. Al fine di consentire l'esercizio delle attività di controllo, la convenzione per la gestione contiene l'obbligo per il gestore di adeguare la propria struttura per garantire la disponibilità di tutti i dati utili per il riscontro dell'attività di gestione e comunque tutte le informazioni ritenute necessarie.

Art. 4

(Rapporti fra ATO)

1. Ogni qualvolta sia richiesta la partecipazione di più forme di cooperazione appartenenti ad ATO diversi nella definizione e nella realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento necessari al servizio idrico integrato, è promossa la conclusione di un accordo di programma, previo parere dell'Autorità di bacino. Nel caso di trasferimento di risorse idriche, è richiesto l'assenso della Giunta regionale.

2. L'accordo di programma di cui al comma 1 prevede tempi, modalità, finanziamenti e ogni altro adempimento connessi alla definizione ed alla concreta realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento.

3. I rapporti fra soggetti gestori di ambiti diversi, in particolare quelli connessi al trasferimento di risorse idriche ed all'uso comune di infrastrutture, sono disciplinati da apposite convenzioni.

Art. 5

(Fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per interventi nel settore delle acque)

1. E' istituito il fondo integrativo per la gestione di sistemi di monitoraggio e per interventi nel settore delle acque finalizzato:

- a) all'esercizio di sistemi di monitoraggio qualitativo e quantitativo delle risorse idriche;
- b) alla partecipazione finanziaria per studi del sistema idrogeologico regionale;
- c) ad interventi per la tutela e il risanamento delle falde acquifere.

2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato mediante:

- a) utilizzo di una quota parte dei proventi dell'addizionale regionale sui canoni delle concessioni di derivazione;
- b) eventuali risorse finanziarie regionali, statali e dell'Unione europea.

Art. 6

(Potere sostitutivo)

1. Ai sensi dell'articolo 28, commi 2 e 3, dello Statuto regionale e nel rispetto del principio di leale collaborazione, qualora gli enti di cui alla presente legge non ottemperino alle funzioni e ai compiti loro assegnati, la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle Autonomie locali e previa diffida, interviene in via sostitutiva nominando un commissario per il compimento degli atti dovuti.

2. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico dell'ente interessato.

Art. 7

(Metodo tariffario)

1. La Giunta regionale, in attuazione di quanto previsto dalla normativa statale e sulla base delle componenti di costo per la determinazione della tariffa stabilita dal Ministero dell'ambiente ai sensi dell'articolo 154 del d.lgs. 152/2006, stabilisce il metodo per definire la tariffa quale corrispettivo del servizio idrico integrato, previo parere della Commissione assembleare competente e sentite le organizzazioni economiche e sociali maggiormente rappresentative nel territorio regionale.

2. Il metodo è determinato tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, nonché di altri elementi rilevanti.

3. Una quota della tariffa del servizio idrico, non inferiore al 3 per cento, è destinata alle attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologi-

co del territorio montano. I fondi sono assegnati alle Comunità montane sulla base di intese per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela delle risorse idriche ed alle attività di sistemazione idrogeologica del territorio.

Art. 8

(Disposizioni transitorie e finali)

1. La convenzione tipo di cui al comma 6 dell'articolo 3, è approvata dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La convenzione di cui all'articolo 3, comma 5, è stipulata entro i tre mesi successivi e a tal fine la Provincia assume le necessarie iniziative.

2. Decorso inutilmente il termine per la stipula indicato al comma 1, la Giunta regionale provvede in sostituzione degli enti inadempienti con le modalità di cui all'articolo 6.

3. I consorzi obbligatori istituiti ai sensi della l.r. 18/1998 sono soppressi a decorrere dalla stipula delle convenzioni di cui al comma 5 dell'articolo 3.

4. Ai sensi della disposizioni contenuta nella lettera e) del comma 186 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e successive modifiche ed integrazioni, sono fatti salvi i rapporti di lavoro a tempo indeterminato esistenti, con assunzione da parte dei Comuni, che le esercitano nell'ambito della convenzione, delle funzioni già esercitate dai consorzi soppressi e delle relative risorse e con successione dei Comuni ai medesimi consorzi in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto. Il trasferimento del personale è disposto nell'osservanza delle procedure di informazione e di consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

5. La convenzione tipo di cui all'articolo 3, comma 9, lettera c), è approvata dalla Giunta regionale entro contottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le convenzioni con i gestori del servizio idrico integrato in atto alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad operare fino alla scadenza prestabilita.

Art. 9

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le leggi regionali 22 giugno 1998, n. 18 (Disciplina delle risorse idriche) e 23 febbraio 2000, n. 15 (Modifica alla legge regionale 22 giugno 1998, n. 18 "Disciplina delle risorse idriche").